



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Di Registro delle deliberazioni 31 del 17/06/2024

### OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE””

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 18:30 è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta Ordinaria Pubblica.

Nel corso della seduta, validamente costituita ai sensi di legge, il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, al quale erano presenti n. 31 Consiglieri:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	P	
2	BERTOLA CHERUBINA	Presidente del Consiglio	P	
3	ALLEVI DARIO	Consigliere	P	
4	ARBIZZONI ANDREA	Consigliere	P	
5	BONETTI GIULIA	Consigliere	P	
6	BRACCIO LEONARDO	Consigliere	P	
7	BRIZZOLARA SARAH	Consigliere	P	
8	CIRILLO FRANCESCO	Consigliere	P	
9	DELUCA GIUSEPPE VILLY	Consigliere	P	
10	BERNASCONI PAOLA	Consigliere	P	
11	ERBA MICHELE	Consigliere		A
12	GALBIATI STEFANO	Consigliere	P	
13	GALLI STEFANO SIMONE	Consigliere	P	
14	GENTILE LORENZO	Consigliere	P	
15	GUFFANTI ILARIA MARIA	Consigliere	P	
16	IMPERATORI ANGELO LUIGI	Consigliere	P	
17	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	Vice Presidente Vicario del Consiglio	P	
18	MAFFE' PIERFRANCO	Consigliere	P	
19	MERLINI DESIREE CHIARA	Consigliere	P	
20	MONGUZZI MARCO EMANUELE	Consigliere	P	
21	PACIELLO DONATELLA MARIA	Consigliere	P	
22	PARRELLA TULLIO	Consigliere	P	
23	PIETROBON MARCO	Consigliere	P	
24	PIFFER PAOLO	Consigliere	P	
25	PORRO MARIA GIOVANNA	Consigliere	P	
26	RACIOPPI FRANCESCO	Vice Presidente del Consiglio	P	
27	RIBOLDI MARCO MARIA	Consigliere		--
28	SASSOLI MARTINA	Consigliere	P	



29	SPEDO LORENZO	Consigliere	P	
30	TOSELLI STEFANO	Consigliere	P	
31	VILLA SIMONE	Consigliere	P	
32	VISCONTI SERGIO TIZIANO	Consigliere	P	
33	ZONCA PIETRO	Consigliere	P	

*\*P/A: P = presente; A = assente; -- = assente giustificato*

Presiede la Presidente del Consiglio comunale: Bertola Cherubina

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune: Barbera Franco Andrea

A norma di legge, la Seduta è validamente costituita con la presenza di al meno la metà più uno dei consiglieri, escluso il Sindaco. Verificata la presenza di n. 31 consiglieri, la Presidente del Consiglio dichiara valida la Seduta.



La Presidente del Consiglio comunale, Bertola Cherubina, introduce la proposta di seguito riportata, dando la parola al Sindaco per la relativa illustrazione:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. numero 6 del 19.01.2004 il Comune di Monza ha approvato il "Regolamento comunale per le attività di protezione civile";
- tale regolamento, pur avendo rappresentato uno strumento efficace ed efficiente di governo delle attività di Protezione Civile, necessita di un aggiornamento che tenga conto delle modifiche normative intervenute;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'Art. 6 Comma 1 che attribuisce al Sindaco l'autorità territoriale



di Protezione Civile e l'Art. 12 concernente "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile" che riporta "Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni";

- l'art. 31, comma 3, del medesimo Decreto legislativo 1/2018, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;

- l'Art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile»;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai



volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;

- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;

- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità previsto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

- La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";



- La DGR XII/695 del 17/07/2023 “approvazione dello “schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia”, in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)”

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2022 “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione



civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;
- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che:

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;
- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", all'art. 10, c. 3, prevede che lo schema tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;
- lo schema-tipo di regolamento approvato con la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

Valutato che:

- la materia "protezione civile" non deve essere considerata solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari;
- in virtù delle modifiche normative e regolamentari intervenute, appare necessario rivisitare l'intera materia sotto l'aspetto regolamentare,



riorganizzandola in un provvedimento unitario reso conforme agli intervenuti interventi legislativi e normativi nazionali e di strutturare in modo funzionale e rispondente ai doveri degli Enti Locali il Servizio Comunale di Protezione Civile. Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso Responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Richiamati rispettivamente l'art. 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito ai regolamenti e l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la relazione redatta dall'Ing. Mario Stevanin, Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, relativo al presente provvedimento è lo stesso Ing. Mario Stevanin.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

1101/1.02.02 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO PROTEZIONE CIVILE come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



- di approvare il “Regolamento Comunale di Protezione Civile” del Comune di Monza, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di confermare l’istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza, disciplinandone la costituzione ed il funzionamento sulla base delle direttive nazionali e regionali in materia, rimandando alla competenza della Giunta la successiva adozione di uno specifico regolamento organizzativo;

- di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di poter procedere alla riorganizzazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente si procede all’esame dell’Ordine del Giorno presentato:

Ordine del Giorno n. 01 del Consigliere Piffer, esauriti gli interventi la Presidente del Consiglio comunale pone in votazione per voto palese a mezzo del sistema elettronico l’ODG n. 01, con gli emendamenti proposti dal Sindaco e approvati dal Consigliere Piffer

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 31      Consiglieri votanti n. 30      maggioranza richiesta n. 16

Voti favorevoli n. 29 (come da report votazione allegato)

Voti contrari n. 1

Astenuti n. //

Presenti non votanti n. 1

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Erba, Riboldi.



In esito alla votazione sopra riportata, la Presidente dichiara che l'ODG n. 01 è APPROVATO.

Esauriti gli interventi, per i quali si rinvia al verbale di seduta, la Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione, per voto palese a mezzo del sistema elettronico, con l'assistenza degli scrutatori:

Villa Simone  
Merlini Désirée Chiara  
Visconti Sergio Tiziano

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 31    Consiglieri votanti n. 30    maggioranza richiesta n. 16

Voti favorevoli n. 30 (come da report votazione allegato)

Voti contrari n. //

Astenuti n. //

Presenti non votanti n. //

Risulta assenti alla votazione i Consiglieri Erba e Riboldi.

In esito alla votazione sopra riportata, la Presidente dichiara che la proposta è

**APPROVATA.**

Successivamente la Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'immediata eseguibilità sull'oggetto approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione, per voto palese a mezzo del sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 30    Consiglieri votanti n. 29    maggioranza richiesta n. 17

Voti favorevoli n. 29 (come da report votazione allegato)

Voti contrari n. //

Astenuti n. //

Presenti non votanti n. 1

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Erba, Riboldi e Sassoli

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Lgs. N. 267/2000.



COMUNE DI  
MONZA

# REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

## CAPO PRIMO Disposizioni preliminari

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'organizzazione e le attività del Comune di Monza finalizzate ad esercitare il servizio della protezione civile.

Esso è costituito dal Sistema che esercita la funzione di Protezione Civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Il Comune di Monza concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati e delle Organizzazioni di Volontariato in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza

### Art. 2. Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta a svolgere le funzioni previste dall'Art.2 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 ed in particolare ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

A tal fine il Comune di Monza predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.

## CAPO SECONDO - Servizio Comunale di Protezione Civile

### Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile è costituito, ai sensi dell'Art.3 comma 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.1 e dell'Art.7 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n° 27, il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile concorrono, per quanto di competenza, tutte le aree/settori dell'amministrazione comunale sotto il coordinamento dell'Ufficio protezione civile comunale con le modalità e le competenze descritte nel piano comunale di Protezione Civile di cui al successivo Art. 7.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile possono partecipare altresì tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio comunale.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipano altresì le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile riconosciute ai sensi della Sezione II del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1.

### Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

Il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge ogni attività volta a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, assicurano:

- a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Lombardia nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo territoriale di protezione civile;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'Art.2 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1;

## CAPO TERZO - Ufficio Comunale di Protezione Civile

### Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività indicate nell'Art.2 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, è costituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

### Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile assicura:

- a) Lo svolgimento delle attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni anche attraverso la collaborazione con gli altri uffici del Comune di Monza.
- b) L'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Monza, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c) Il supporto alla redazione dei piani e programmi di gestione del territorio con lo specifico compito di valutare le possibili criticità territoriali e gli elementi di rischio al fine di compiere l'attività di previsione e prevenzione non strutturale prevista dalle vigenti norme.
- d) L'elaborazione, l'aggiornamento e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti e uffici comunali appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di Protezione Civile di cui all'Art. 7;
- e) L'allertamento preventivo, l'attivazione ed il coordinamento operativo degli Uffici e Servizi del Comune di Monza impegnati nelle le attività di gestione delle emergenze secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile;
- f) La partecipazione del Servizio di Protezione Civile del Comune di Monza al Sistema nazionale di Protezione Civile anche attraverso la messa a disposizione delle risorse a disposizione ed il coordinamento delle attività degli uffici e servizi eventualmente coinvolti nel garantire la continuità amministrativa delle Amministrazioni locali colpite dall'emergenza;
- g) La proposta alla Giunta Comunale di modelli organizzativi del Comune di Monza finalizzati all'attuazione dei contenuti del Piano di Protezione Civile ed al fine di garantire una risposta coordinata ed efficace delle attività di emergenza e supporto alla popolazione;
- h) L'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti e di campagne informative per la popolazione in relazione i rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- i) L'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali finalizzati a migliorare la capacità

di risposta del Sistema comunale di Protezione Civile;

- j) La gestione amministrativa del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza di cui all'Art. 11 del presente regolamento ed il coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio comunale di Monza;
- k) La proposizione di apposite convenzioni, protocolli di intesa e accordi regolanti il rapporto tra il Comune di Monza e gli enti interessati nella gestione delle emergenze;

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale e/o disposizione del Direttore Generale, il personale dell'Ufficio di Protezione Civile viene temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri servizi e/o uffici comunali.

## CAPO QUARTO - Piano Comunale di Protezione Civile

### Art. 7. Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile

Ai sensi dell'Art. 12 comma 2 lettera e del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 ed in conformità con le Direttive di settore, l'Ufficio Protezione Civile di cui al capo terzo, cura la predisposizione del piano comunale di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, e ne cura l'attuazione;

Il Piano Comunale di Protezione Civile è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio possibili, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie, delle procedure operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture del Servizio nazionale preposte all'allertamento ed alla attivazione dei servizi di Protezione Civile;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale di Protezione Civile;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento
- e) Alla definizione delle strategie e delle modalità di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

Alla definizione del piano di protezione civile comunale, al suo aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

Per questo motivo, la bozza del Piano è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile di cui al capo terzo, di concerto con gli Uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, prima della sua approvazione viene presentato nella conferenza dei dirigenti per le opportune considerazioni.

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs. 1/2018, il Comune di Monza definisce, nell'ambito della propria pianificazione di emergenza, le procedure volte a garantire la continuità dei servizi amministrativi ritenuti essenziali.

Secondo quanto previsto dall'Art. 12 comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 il piano comunale di Protezione Civile è approvato con deliberazione consiliare; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

## Art. 8. Esercitazioni

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Comunale di Protezione Civile ed al fine di verificare ed aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile, sarà cura dell'Ufficio Protezione Civile predisporre idonee esercitazioni che possono coinvolgere anche la popolazione.

Per lo scopo saranno prese iniziative anche di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi, con la Prefettura e la Provincia di Monza e della Brianza.

Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune di Monza, per tramite del proprio Ufficio comunale competente, prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

## CAPO QUINTO- Strutture Operative di Protezione Civile

### Art. 9. Centro Operativo Comunale

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, il Sindaco, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno viene attivata l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) del Comune di Monza, la cui articolazione, composizione ed organizzazione logistica sono descritti dal Piano di Protezione Civile Comunale.

A seguito dell'emanazione di apposita ordinanza prefettizia in tale struttura può essere eventualmente attivato il Centro Operativo Misto (C.O.M.) secondo la pianificazione provinciale di Protezione Civile.

La direzione tecnica del C.O.C. è affidata al Dirigente del settore Protezione Civile o, su sua delega, al responsabile dell'Ufficio Protezione Civile che ne cura, con i competenti uffici comunali, l'allestimento e l'attivazione secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del dirigente del Settore Protezione Civile o del suo delegato tutte le risorse richieste, ritenute necessarie ad operare.

### Art. 10. Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Monza riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

Il Comune di Monza assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione anche non strutturale e di soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui al D.lgs. 1/2018 e successive modificazioni.

Il Comune di Monza riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Il Comune di Monza può concorrere alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'Art. 33 del D.lgs. 1/2018 e SMI per le attività di prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni e lo sviluppo della resilienza delle comunità, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Monza promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

## CAPO SESTO- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza

### Art. 11. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

Ai sensi dell'Art.35 del D.lgs. 1/2018, presso la sede municipale è costituito, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza (nel seguito del presente documento indicato come GCVPC).

Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare all'ufficio Protezione Civile di cui all'Art. 6 lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

### Art. 12. Obiettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

### Art. 13. Attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile

L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile

di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni definite con atto del Dirigente del Settore Protezione Civile.

Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Dirigente del Settore Protezione Civile e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di Monza, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

#### Art. 14. Arruolamento, esclusione, limiti di partecipazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il comune di Monza promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in esercitazioni ed in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di:
  - avere il godimento dei diritti civili e politici,
  - di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  - di non essere stato destituito da pubblici impieghi
- certificazione medica per attività sportiva non agonistica o equivalente rilasciato dal medico di medicina generale.

L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'Ufficio Protezione civile del comune di Monza e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 22.

In caso di rigetto motivato, per insussistenza dei requisiti di ammissione, con atto dell'Ufficio Protezione civile del comune di Monza viene data comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo di cui all'art.22.

### Art. 15. Volontari effettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

La definitiva operatività dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al GCVPC potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di protezione civile svolto secondo le modalità previste dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia e di un periodo di prova le cui modalità di svolgimento saranno indicate da apposite disposizioni di servizio emanate a cura del Direttivo del GCVPC di cui all'Art. 21 ed approvate dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Monza.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Ufficio Protezione civile del Comune di Monza, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al GCVPC e la eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Monza se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile e del rispetto delle disposizioni di servizio definite dagli organi direttivi del Gruppo stesso.

Il ruolo di Volontario effettivo è incompatibile con le funzioni di cui al Titolo III, Capo II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico degli enti locali (TUEL).

Essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Ufficio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura;

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento e delle disposizioni organizzative interne del GCVPC stesso, da parte dei volontari effettivi ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia del presente regolamento e delle disposizioni organizzative interne del GCVPC.
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 17 che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.

#### Art. 16. Perdita della qualità di appartenente al Gruppo Comunale di Protezione Civile

La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 20 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di Monza, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

## Art. 17. Diritti dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di Monza, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale sono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

## Art. 18. Doveri dei Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative ed a tutte le attività operative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 22 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

## Art. 19. Organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Sono organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Coordinatore Operativo

## Art. 20. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Comunale di Protezione

L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

La prima assemblea dopo l'approvazione del presente regolamento è convocata dall'Ufficio Protezione civile del comune di Monza e successivamente dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione e revoca del consiglio direttivo;
- elezione e revoca del coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal consiglio direttivo e proposta dal coordinatore operativo.

## Art. 21. Consiglio direttivo del Gruppo Comunale di Protezione

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da sette componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo che ne è quindi membro di diritto.

Il regolamento di votazione del Consiglio Direttivo, riportante le modalità di candidatura, di elezione e di nomina formale, verrà redatto, su proposta dell'Assemblea dei Volontari e ratificato dal Sindaco con proprio atto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione

sovrintende il coordinatore operativo;

b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

## Art. 22. Coordinatore operativo del Gruppo Comunale di Protezione

Il Coordinatore Operativo, spontaneamente candidato tra i Volontari effettivamente appartenenti al Gruppo che non hanno subito provvedimenti disciplinari, viene eletto dalla maggioranza assoluta dei volontari appartenenti all'Assemblea, secondo modalità che garantiscano la democraticità e la trasparenza delle elezioni.

Il regolamento di votazione del Coordinatore Operativo, riportante le modalità di candidatura, di elezione e di nomina formale, verrà redatto, su proposta dell'Assemblea dei Volontari e ratificato dal Sindaco con proprio atto.

L'elezione viene ratificata, entro trenta giorni, anche in silenzio assenso, dal Sindaco.

Il Coordinatore del GCVPC rimane in carica per 5 anni e può essere rinnovato. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica sino ad avvenuta nuova elezione.

Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quanto previsto dal Titolo III, Capo II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico degli enti locali (TUEL). È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune di Monza, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 20.

La nomina a coordinatore operativo è altresì revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora l'operato dello stesso non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 13 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC.

Egli rappresenta i Volontari del GCVPC nelle sedi istituzionali.

Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività

formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

Il coordinatore operativo nomina e revoca il Vice Coordinatore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

Il Coordinatore operativo nomina altresì i Capi squadra ed i Vice capi squadra ed assegna i Volontari alle squadre, nel rispetto delle disposizioni adottate dal Consiglio direttivo. Le nomine vengono ratificate dal Consiglio direttivo e comunicate all'Assemblea dei Volontari.

Al Coordinatore operativo compete inoltre la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di Monza ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di Monza una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

### Art. 23. Organizzazione operativa del Gruppo Comunale di Protezione

Il Consiglio Direttivo individua l'organizzazione del Gruppo e definisce le specializzazioni sulla base di quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di Monza ed ai rischi del territorio e compatibilmente con le risorse umane e le competenze dei propri volontari.

Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile valorizzandone le attitudini e le specifiche competenze.

Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco di Monza, anche attraverso l'Ufficio Protezione Civile di cui al capo terzo del presente regolamento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, presta i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

Durante lo svolgimento delle attività programmate ed approvate dall'Ufficio comunale di Protezione Civile di cui al capo terzo del presente regolamento, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Monza, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

## Art. 24. Sede operativa, attrezzature tecniche, vestiario e DPI del Gruppo Comunale di Protezione

Il comune di Monza assegna al GCVPC una sede operativa

I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli di proprietà del Comune di Monza a loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

Le spese straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di Monza, mentre la manutenzione ordinaria della sede è a carico del GCVPC.

Il comune di Monza fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC secondo una pianificazione almeno triennale elaborata dal Direttivo del GCVPC e presentata all'Ufficio Protezione Civile dal Coordinatore del Gruppo.

Il Comune di Monza provvede ad assicurare le attività di formazione, informazione, addestramento del personale impiegato nelle attività istituzionali del GCVPC ivi comprese quelle di simulazione secondo le proposte formulate dal direttivo del GCVPC e presentate, con apposita relazione programmatica di durata almeno annuale, dal Coordinatore del Gruppo.

Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di Monza, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni anche secondo procedure definite a cura dell'Ufficio comunale di Protezione Civile.

Per la gestione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del GCVPC è istituito, con disposizione dirigenziale, un registro dei beni ed un libretto delle manutenzioni il cui aggiornamento è responsabilità del Coordinatore operativo.

Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

## Art. 25. Norme amministrative e finanziarie del Gruppo Comunale di Protezione

Il comune di Monza, mediante il proprio ufficio Protezione Civile, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Nel bilancio del comune di Monza sono previsti:

- capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

Con decreto del Dirigente del Settore Protezione Civile del comune di Monza sono stabilite le modalità per l'esercizio di altre forme di finanziamento del GCVPC anche ai sensi dell'Art. 13 del presente regolamento.

Il comune di Monza ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

## CAPO SETTIMO - Eventi Calamitosi

### Art. 26. Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni di cui all'Art. 7 del D.lgs. 1/2018 che comportino grave danno o pericolo di grave danno per la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, provvede a :

1. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e la pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza di cui al precedente Art.9;
2. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale,
3. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
4. disporre l'immediata informazione della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che potranno rimanere convocati in permanenza;
5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili e urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
6. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
7. relazionare al Consiglio Comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di emergenza di Protezione Civile, di cui al precedente Art. 7.

### Art. 27. Stato di emergenza

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti, ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Sindaco, o l'assessore delegato decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti comunali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Nel decretare lo stato di emergenza il Sindaco, o l'assessore delegato, attribuisce al Dirigente responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, il coordinamento operativo di tutti i Dirigenti del Comune di Monza. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Dirigente del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi

dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori.

Il Sindaco, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi della Regione e/o dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 1/2018.

In caso di proclamazione dello stato di emergenza, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta municipale, con propria deliberazione può autorizzare il dirigente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

#### Art. 28. Attività di supporto ai Comuni colpiti da emergenza

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs. 1/2018, il Comune di Monza definisce, nell'ambito della propria pianificazione di emergenza, le procedure volte a garantire l'impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

Per garantire l'attività di supporto alla continuità amministrativa sono individuati quali possibili strumenti di azione:

- la stipula, sentite le Regioni interessate, di accordi di gemellaggio tra Comuni, possibilmente distanti geograficamente e demograficamente omogenei;
- il ricorso della colonna mobile degli enti locali, coordinata da ANCI, attivata dal Dipartimento della protezione civile sentita la Regione colpita.

## CAPO OTTAVO - Disposizioni finali

### Art. 29. Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento a norma dell'Art.62, comma 60 del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934, n.383 e dell'Art.25 della legge 27 dicembre 1985, n.816 e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonchè nel Centro Operativo Comunale di cui al precedente Art.14.

Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Monza e della Brianza, al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza ed al Presidente della Giunta Regionale.

### Art. 30. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini stabiliti dagli articoli 19 e 109 dello Statuto Comunale.

### Art. 31. Termini di validità del Regolamento

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con Delibera CC n°6 del 19 gennaio 2004 e rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Monza che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.

Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**

**UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 13/05/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**

**UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



**23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**  
**23560 - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

23501 - SERVIZIO COMANDO E CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO  
Responsabile: GALLI FRANCESCA

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"**

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. numero 6 del 19.01.2004 il Comune di Monza ha approvato il "Regolamento comunale per le attività di protezione civile";
- tale regolamento, pur avendo rappresentato uno strumento efficace ed efficiente di governo delle attività di Protezione Civile, necessita di un aggiornamento che tenga conto delle modifiche normative intervenute;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'Art. 6 Comma 1 che attribuisce al Sindaco l'autorità territoriale di Protezione Civile e l'Art. 12 concernente "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile" che riporta "Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni";

- l'art. 31, comma 3, del medesimo Decreto legislativo 1/2018, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
- l'Art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile»;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;
- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità previsto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

- La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

- La DGR XII/695 del 17/07/2023 "approvazione dello "schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia", in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)"

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2022 "Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle

regioni e dalle province autonome;

- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che:

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", all'art. 10, c. 3, prevede che lo schema tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;

- lo schema-tipo di regolamento approvato con la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

Valutato che:

- la materia "protezione civile" non deve essere considerata solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari;

- in virtù delle modifiche normative e regolamentari intervenute, appare necessario rivisitare l'intera materia sotto l'aspetto regolamentare, riorganizzandola in un provvedimento unitario reso conforme agli intervenuti interventi legislativi e normativi nazionali e di strutturare in modo funzionale e rispondente ai doveri degli Enti Locali il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso Responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Richiamati rispettivamente l'art. 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito ai regolamenti e l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la relazione redatta dall'Ing. Mario Stevanin, Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, relativo al presente provvedimento è lo stesso Ing. Mario Stevanin.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito

dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:1101/1.02.02 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO PAOLO PILOTTO

La Giunta Comunale propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

### **DELIBERARE**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare il "Regolamento Comunale di Protezione Civile" del Comune di Monza, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di confermare l'istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza, disciplinandone la costituzione ed il funzionamento sulla base delle direttive nazionali e regionali in materia, rimandando alla competenza della Giunta la successiva adozione di uno specifico regolamento organizzativo;

- di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di poter procedere alla riorganizzazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Settore Polizia Locale, Protezione Civile  
Servizio Protezione Civile

Resp. Procedimento: Dott.sa Francesca Galli  
Resp. Istruttoria: Ing. Mario Stevanin

Monza, 08 maggio 2024

## RELAZIONE DI SERVIZIO

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. numero 6 del 19.01.2004 il Comune di Monza ha approvato il “Regolamento comunale per le attività di protezione civile”;
- tale regolamento, pur avendo rappresentato uno strumento efficace ed efficiente di governo delle attività di Protezione Civile, necessita di un aggiornamento che tenga conto delle modifiche normative intervenute;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l’art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» e, in particolare: l’Art. 6 Comma 1 che attribuisce al Sindaco l’autorità territoriale di Protezione Civile e l’Art. 12 concernente “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile” che riporta “Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni”;

#### Servizio Protezione Civile

Via Marsala 13 | 20900 Monza | Tel. 039.2816263 | Fax 039.2816257  
Email [protezionecivile@comune.monza.it](mailto:protezionecivile@comune.monza.it)  
Si riceve su appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558  
Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- l'art. 31, comma 3, del medesimo Decreto legislativo 1/2018, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
- l'Art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile»;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante

#### **Servizio Protezione Civile**

Via Marsala 13 | 20900 Monza | Tel. 039.2816263 | Fax 039.2816257

Email [protezionecivile@comune.monza.it](mailto:protezionecivile@comune.monza.it)

Si riceve su appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



«Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità previsto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

- La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

- La DGR XII/695 del 17/07/2023 "approvazione dello "schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia", in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)"

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2022 "Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

#### **Servizio Protezione Civile**

Via Marsala 13 | 20900 Monza | Tel. 039.2816263 | Fax 039.2816257

Email [protezionecivile@comune.monza.it](mailto:protezionecivile@comune.monza.it)

Si riceve su appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che:

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall'art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 «Regolamento regionale del volontariato di protezione civile», all'art. 10, c. 3, prevede che lo schema tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con

#### **Servizio Protezione Civile**

Via Marsala 13 | 20900 Monza | Tel. 039.2816263 | Fax 039.2816257

Email [protezionecivile@comune.monza.it](mailto:protezionecivile@comune.monza.it)

Si riceve su appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;

- lo schema-tipo di regolamento approvato con la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

Valutato che:

- la materia "protezione civile" non deve essere considerata solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari;

- in virtù delle modifiche normative e regolamentari intervenute, appare necessario rivisitare l'intera materia sotto l'aspetto regolamentare, riorganizzandola in un provvedimento unitario reso conforme agli intervenuti interventi legislativi e normativi nazionali e di strutturare in modo funzionale e rispondente ai doveri degli Enti Locali il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Si propone l'approvazione del regolamento aggiornato ed allegato alla presente

**Il Responsabile dell'Ufficio  
Protezione Civile  
(Ing. Mario Stevarin)**

**Servizio Protezione Civile**

Via Marsala 13 | 20900 Monza | Tel. 039.2816263 | Fax 039.2816257

Email [protezionecivile@comune.monza.it](mailto:protezionecivile@comune.monza.it)

Si riceve su appuntamento

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



**23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**  
**23560 - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

23501 - SERVIZIO COMANDO E CONTROLLO SPECIALISTICO DEL TERRITORIO  
Responsabile: GALLI FRANCESCA

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"**

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. numero 6 del 19.01.2004 il Comune di Monza ha approvato il "Regolamento comunale per le attività di protezione civile";
- tale regolamento, pur avendo rappresentato uno strumento efficace ed efficiente di governo delle attività di Protezione Civile, necessita di un aggiornamento che tenga conto delle modifiche normative intervenute;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'Art. 6 Comma 1 che attribuisce al Sindaco l'autorità territoriale di Protezione Civile e l'Art. 12 concernente "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile" che riporta "Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni";

- l'art. 31, comma 3, del medesimo Decreto legislativo 1/2018, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
- l'Art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile»;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;
- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità previsto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

- La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

- La DGR XII/695 del 17/07/2023 "approvazione dello "schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia", in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)"

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2022 "Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle

regioni e dalle province autonome;

- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che:

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", all'art. 10, c. 3, prevede che lo schema tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;

- lo schema-tipo di regolamento approvato con la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

Valutato che:

- la materia "protezione civile" non deve essere considerata solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari;

- in virtù delle modifiche normative e regolamentari intervenute, appare necessario rivisitare l'intera materia sotto l'aspetto regolamentare, riorganizzandola in un provvedimento unitario reso conforme agli intervenuti interventi legislativi e normativi nazionali e di strutturare in modo funzionale e rispondente ai doveri degli Enti Locali il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso Responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Richiamati rispettivamente l'art. 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito ai regolamenti e l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la relazione redatta dall'Ing. Mario Stevanin, Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, relativo al presente provvedimento è lo stesso Ing. Mario Stevanin.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito

dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:1101/1.02.02 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO PAOLO PILOTTO

La Giunta Comunale propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

### **DELIBERARE**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare il "Regolamento Comunale di Protezione Civile" del Comune di Monza, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di confermare l'istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza, disciplinandone la costituzione ed il funzionamento sulla base delle direttive nazionali e regionali in materia, rimandando alla competenza della Giunta la successiva adozione di uno specifico regolamento organizzativo;
- di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di poter procedere alla riorganizzazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Di Registro delle deliberazioni 31 del 17/06/2024

### OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE””

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 18:30 è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta Ordinaria Pubblica.

Nel corso della seduta, validamente costituita ai sensi di legge, il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, al quale erano presenti n. 31 Consiglieri:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	P	
2	BERTOLA CHERUBINA	Presidente del Consiglio	P	
3	ALLEVI DARIO	Consigliere	P	
4	ARBIZZONI ANDREA	Consigliere	P	
5	BONETTI GIULIA	Consigliere	P	
6	BRACCIO LEONARDO	Consigliere	P	
7	BRIZZOLARA SARAH	Consigliere	P	
8	CIRILLO FRANCESCO	Consigliere	P	
9	DELUCA GIUSEPPE VILLY	Consigliere	P	
10	BERNASCONI PAOLA	Consigliere	P	
11	ERBA MICHELE	Consigliere		A
12	GALBIATI STEFANO	Consigliere	P	
13	GALLI STEFANO SIMONE	Consigliere	P	
14	GENTILE LORENZO	Consigliere	P	
15	GUFFANTI ILARIA MARIA	Consigliere	P	
16	IMPERATORI ANGELO LUIGI	Consigliere	P	
17	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	Vice Presidente Vicario del Consiglio	P	
18	MAFFE' PIERFRANCO	Consigliere	P	
19	MERLINI DESIREE CHIARA	Consigliere	P	
20	MONGUZZI MARCO EMANUELE	Consigliere	P	
21	PACIELLO DONATELLA MARIA	Consigliere	P	
22	PARRELLA TULLIO	Consigliere	P	
23	PIETROBON MARCO	Consigliere	P	
24	PIFFER PAOLO	Consigliere	P	
25	PORRO MARIA GIOVANNA	Consigliere	P	
26	RACIOPPI FRANCESCO	Vice Presidente del Consiglio	P	
27	RIBOLDI MARCO MARIA	Consigliere		--
28	SASSOLI MARTINA	Consigliere	P	



29	SPEDO LORENZO	Consigliere	P	
30	TOSELLI STEFANO	Consigliere	P	
31	VILLA SIMONE	Consigliere	P	
32	VISCONTI SERGIO TIZIANO	Consigliere	P	
33	ZONCA PIETRO	Consigliere	P	

*\*P/A: P = presente; A = assente; -- = assente giustificato*

Presiede la Presidente del Consiglio comunale: Bertola Cherubina

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune: Barbera Franco Andrea

A norma di legge, la Seduta è validamente costituita con la presenza di al meno la metà più uno dei consiglieri, escluso il Sindaco. Verificata la presenza di n. 31 consiglieri, la Presidente del Consiglio dichiara valida la Seduta.



La Presidente del Consiglio comunale, Bertola Cherubina, introduce la proposta di seguito riportata, dando la parola al Sindaco per la relativa illustrazione:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. numero 6 del 19.01.2004 il Comune di Monza ha approvato il "Regolamento comunale per le attività di protezione civile";
- tale regolamento, pur avendo rappresentato uno strumento efficace ed efficiente di governo delle attività di Protezione Civile, necessita di un aggiornamento che tenga conto delle modifiche normative intervenute;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'Art. 6 Comma 1 che attribuisce al Sindaco l'autorità territoriale



di Protezione Civile e l'Art. 12 concernente "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile" che riporta "Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni";

- l'art. 31, comma 3, del medesimo Decreto legislativo 1/2018, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;

- l'Art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile»;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai



volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;

- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;

- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità previsto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

- La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";



- La DGR XII/695 del 17/07/2023 “approvazione dello “schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia”, in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)”

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2022 “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione



civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;
- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che:

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall'art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;
- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 «Regolamento regionale del volontariato di protezione civile», all'art. 10, c. 3, prevede che lo schema tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;
- lo schema-tipo di regolamento approvato con la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

Valutato che:

- la materia «protezione civile» non deve essere considerata solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari;
- in virtù delle modifiche normative e regolamentari intervenute, appare necessario rivisitare l'intera materia sotto l'aspetto regolamentare,



riorganizzandola in un provvedimento unitario reso conforme agli intervenuti interventi legislativi e normativi nazionali e di strutturare in modo funzionale e rispondente ai doveri degli Enti Locali il Servizio Comunale di Protezione Civile. Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso Responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Richiamati rispettivamente l'art. 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito ai regolamenti e l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la relazione redatta dall'Ing. Mario Stevanin, Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, relativo al presente provvedimento è lo stesso Ing. Mario Stevanin.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

1101/1.02.02 - Attivare Piano di Protezione Civile in caso di emergenza;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO PROTEZIONE CIVILE come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



- di approvare il “Regolamento Comunale di Protezione Civile” del Comune di Monza, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di confermare l’istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Monza, disciplinandone la costituzione ed il funzionamento sulla base delle direttive nazionali e regionali in materia, rimandando alla competenza della Giunta la successiva adozione di uno specifico regolamento organizzativo;

- di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di poter procedere alla riorganizzazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente si procede all’esame dell’Ordine del Giorno presentato:

Ordine del Giorno n. 01 del Consigliere Piffer, esauriti gli interventi la Presidente del Consiglio comunale pone in votazione per voto palese a mezzo del sistema elettronico l’ODG n. 01, con gli emendamenti proposti dal Sindaco e approvati dal Consigliere Piffer

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 31      Consiglieri votanti n. 30      maggioranza richiesta n. 16

Voti favorevoli n. 29 (come da report votazione allegato)

Voti contrari n. 1

Astenuti n. //

Presenti non votanti n. 1

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Erba, Riboldi.



In esito alla votazione sopra riportata, la Presidente dichiara che l'ODG n. 01 è APPROVATO.

Esauriti gli interventi, per i quali si rinvia al verbale di seduta, la Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione, per voto palese a mezzo del sistema elettronico, con l'assistenza degli scrutatori:

Villa Simone  
Merlini Désirée Chiara  
Visconti Sergio Tiziano

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 31    Consiglieri votanti n. 30    maggioranza richiesta n. 16

Voti favorevoli n. 30 (come da report votazione allegato)

Voti contrari n. //

Astenuti n. //

Presenti non votanti n. //

Risulta assenti alla votazione i Consiglieri Erba e Riboldi.

In esito alla votazione sopra riportata, la Presidente dichiara che la proposta è

**APPROVATA.**

Successivamente la Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'immediata eseguibilità sull'oggetto approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione, per voto palese a mezzo del sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 30    Consiglieri votanti n. 29    maggioranza richiesta n. 17

Voti favorevoli n. 29 (come da report votazione allegato)

Voti contrari n. //

Astenuti n. //

Presenti non votanti n. 1

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Erba, Riboldi e Sassoli

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Lgs. N. 267/2000.

COMMISSIONE CONSILIARE IV^: AFFARI GENERALI - PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI -  
COMUNICAZIONE - RAPPORTI ISTITUZIONALI - SPORT - ISTRUZIONE E PERSONALE - LEGALITÀ:

SEDUTA DEL 06.06.2024

PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 16/05/2024 "APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"

NOME	PARTITO	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO	Voto ponderale
RACIOPPI FRANCESCO	LAB MONZA	X			2
VISCONTI SERGIO TIZIANO	PILOTTO SINDACO MONZA ATTIVA E SOLIDALE	X			2
PACIELLO DONATELLA	PARTITO DEMOCRATICO PILOTTO SINDACO	X			15
PARRELLA TULLIO	AZIONE CON CALENDA				1
MAFFE' PIERFRANCO	PER ALLEVI FORZA ITALIA	X			2
ARBIZZONI ANDREA	GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	X			3
ALLEVI DARIO	NOI CON DARIO ALLEVI			X	2
VILLA SIMONE	LEGA LOMBARDA - SALVINI PER ALLEVI			X	1
PIFFER PAOLO	CIVICAMENTE CON PIFFER SINDACO			X	1
CIRILLO FRANCESCO	GRUPPO MISTO				3

LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

IL PRESIDENTE

Francesco Racioppi



EMENDAMENTO ALL'ART. 156 DEL REGOLAMENTO COMUNICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI


Censura  
I righe - " Con il Capitolo (e necessario) e ... fino a  
" Procedimento civile "

Intervento di  
" con le autorità competenti "

II righe - Certora  
" in quanto impropriamente discriminatorio "  
non indicato da nessuno  
Intervento  
" separazione "

Paolo Filo  
17/6/2024

SEGRETERIA PRESIDENZA C.C.  
Pervenuto il 17.06.2024  
alle ore 20:10



Monza 17 giugno 2024

**Oggetto: ordine del giorno Regolamento comunale di Protezione Civile**

Con il presente ordine del giorno si impegna il Sindaco ad interfacciarsi con il legislatore (se necessario) e con chi ha competenza in materia di regolamenti, all'interno della Protezione Civile, per proporre di modificare i parametri di esclusione citati all'art. 14 del nostro regolamento comunale di Protezione Civile, nello specifico di stralciare in quanto inutilmente discriminatorio il comma:

- di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

  
**Paolo Piffer**  
**(Civicamente con Piffer Sindaco)**

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

059 P1752

<b>Data</b>	17/06/2024
<b>Inizio</b>	20:12:31
<b>Fine</b>	20:14:21
<b>Tipologia votazione</b>	Voto 1 di 4
<b>Chi può partecipare alla votazione?</b>	Solo delegati con badge
<b>Opzione voto segreto</b>	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
<b>Quorum</b>	17,0000
<b>Ordine del giorno</b>	Vota articolo 4 VOTAZIONE ORDINI DEL GIORNO - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 16/05/2024 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Descrizione</b>	
<b>Selezione a votazione multipla</b>	False
<b>Re-Login richiesto per votare</b>	False

## Presenza

<b>Numero di presenze:</b>	30
<b>Conteggio totale</b>	31
<b>[+] FAVOREVOLI</b>	29/29
<b>[0] ASTENUTI</b>	0/0
<b>[-] CONTRARI</b>	1/1
<b>[--] PRESENTI NON VOTANTI</b>	0/0
<b>Totale votato (delegati/carico)</b>	30/30
<b>Totale non votato (delegati/carico)</b>	1/1
<b>Aventi diritto al voto (delegati/carico)</b>	31/31

Il consiglio approva

+ FAVOREVOLI

**Voto all'unanimità** False

(SeatID)	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	peso
50		ALLEVI D. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi		FAVOREVOLI[+]	1
47		ARBIZZONI A. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli		FAVOREVOLI[+]	1

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0116871/2024 del 20/06/2024 16:13:09, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI CONSIGLIO Numero 31 Documento firmato digitalmente da FRANCO ANDREA BARBERA.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di oggi in vigore stampato il giorno 03/07/2024.

		d'Italia		
33	BERNASCONI P.(PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
4	BERTOLA C. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
32	BONETTI G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
26	BRACCIO L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
1	BRIZZOLARA S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
5	CIRILLO F. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
36	DELUCA G.V. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
1	GALBIATI S. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi	FAVOREVOLI[+]	1
8	GALLI S.S. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli	FAVOREVOLI[+]	1
		d'Italia		
8	GENTILE L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
20	GUFFANTI I.M. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza	FAVOREVOLI[+]	1
		Attiva e Solidale		
5	IMPERATORI A.L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
43	LONGO M.L. (FI)	Per Allevi Forza Italia	CONTRARI[-]	1
42	MAFFE' P.F. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
46	MERLINI D.C. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
49	MONGUZZI M.E. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli	FAVOREVOLI[+]	1
		d'Italia		
23	PACIELLO D.M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
18	PARRELLA T. (AZIONE)	Azione con Calenda	FAVOREVOLI[+]	1
37	PIETROBON M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
41	PIFFER P. (CIVICA)	Civicamente con Piffer	FAVOREVOLI[+]	1
		Sindaco		
3	PILOTTO Paolo		FAVOREVOLI[+]	1
30	PORRO M.G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

		Pilotto Sindaco		
21	RACIOPPI F. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
44	SASSOLI M. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
22	SPEDO L. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
24	TOSELLI S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
52	VILLA S. (LEGA)	Lega Lombarda - Salvini per Allevi		1
19	VISCONTI S.T. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza	FAVOREVOLI[+]	1
		Attiva e Solidale		
34	ZONCA P. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

<b>Data</b>	17/06/2024
<b>Inizio</b>	20:15:07
<b>Fine</b>	20:15:36
<b>Tipologia votazione</b>	Voto 1 di 4
<b>Chi può partecipare alla votazione?</b>	Solo delegati con badge
<b>Opzione voto segreto</b>	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
<b>Quorum</b>	17,0000
<b>Ordine del giorno</b>	Vota articolo 6 VOTAZIONE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 16/05/2024 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Descrizione</b>	
<b>Selezione a votazione multipla</b>	False
<b>Re-Login richiesto per votare</b>	False

## Presenza

<b>Numero di presenze:</b>	30
<b>Conteggio totale</b>	31

## Esito

<b>[+] FAVOREVOLI</b>	30/30
<b>[0] ASTENUTI</b>	0/0
<b>[-] CONTRARI</b>	0/0
<b>[-] PRESENTI NON VOTANTI</b>	0/0
<b>Totale votato (delegati/carico)</b>	30/30
<b>Totale non votato (delegati/carico)</b>	1/1
<b>Aventi diritto al voto (delegati/carico)</b>	31/31

Il consiglio approva

+ FAVOREVOLI

**Voto all'unanimità** False

(SeatID)	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	peso
50		ALLEVI D. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi		FAVOREVOLI[+]	1
47		ARBIZZONI A. (Fdi)	Giorgia Meloni Fratelli		FAVOREVOLI[+]	1

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0116871/2024 del 20/06/2024 16:13:09, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI CONSIGLIO Numero 31 Documento firmato digitalmente da FRANCO ANDREA BARBERA.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.L. n. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale stampato il giorno 03/07/2024.

33	BERNASCONI P.(PD)	d'Italia Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
4	BERTOLA C. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
32	BONETTI G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
26	BRACCIO L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
31	BRIZZOLARA S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
35	CIRILLO F. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
36	DELUCA G.V. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
31	GALBIATI S. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi	FAVOREVOLI[+]	1
38	GALLI S.S. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia	FAVOREVOLI[+]	1
38	GENTILE L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
20	GUFFANTI I.M. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale	FAVOREVOLI[+]	1
25	IMPERATORI A.L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
43	LONGO M.L. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
42	MAFFE' P.F. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
46	MERLINI D.C. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
49	MONGUZZI M.E. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia	FAVOREVOLI[+]	1
23	PACIELLO D.M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
18	PARRELLA T. (AZIONE)	Azione con Calenda	FAVOREVOLI[+]	1
37	PIETROBON M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
41	PIFFER P. (CIVICA)	Civicamente con Piffer Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
3	PILOTTO Paolo		FAVOREVOLI[+]	1
30	PORRO M.G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0116871/2024 del 20/06/2024 16:13:09, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
DELIBERA DI CONSIGLIO Numero 31 Documento firmato digitalmente da FRANCO ANDREA BARBERA.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 03/07/2024.

		Pilotto Sindaco		
21	RACIOPPI F. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
44	SASSOLI M. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
22	SPEDO L. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
24	TOSELLI S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
52	VILLA S. (LEGA)	Lega Lombarda - Salvini		1
		per Allievi		
19	VISCONTI S.T. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza	FAVOREVOLI[+]	1
		Attiva e Solidale		
4	ZONCA P. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

<b>Data</b>	17/06/2024
<b>Inizio</b>	20:16:04
<b>Fine</b>	20:16:19
<b>Tipologia votazione</b>	Voto 1 di 4
<b>Chi può partecipare alla votazione?</b>	Solo delegati con badge
<b>Opzione Voto Segreto</b>	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
<b>Quorum</b>	17,0000
<b>Ordine del giorno</b>	Vota articolo 7 VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 16/05/2024 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Descrizione</b>	
<b>Selezione a votazione multipla</b>	False
<b>Re-Login richiesto per votare</b>	False

## Presenza

<b>Numero di presenze:</b>	29
<b>Conteggio totale</b>	30

## Voto

<b>[+] FAVOREVOLI</b>	29/29
<b>[0] ASTENUTI</b>	0/0
<b>[-] CONTRARI</b>	0/0
<b>[--] PRESENTI NON VOTANTI</b>	0/0

<b>Totale votato (delegati/carico)</b>	29/29
<b>Totale non votato (delegati/carico)</b>	1/1
<b>Aventi diritto al voto (delegati/carico)</b>	30/30

Il consiglio approva  
+ FAVOREVOLI

**Voto all'unanimità** False

(SeatID)	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	peso
50		ALLEVI D. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi		FAVOREVOLI[+]	1
47		ARBIZZONI A. (FdI)	Giorgia Meloni Fratelli		FAVOREVOLI[+]	1

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

		d'Italia		
33	BERNASCONI P.(PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
4	BERTOLA C. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
32	BONETTI G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
26	BRACCIO L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
11	BRIZZOLARA S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
15	CIRILLO F. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
16	DELUCA G.V. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
11	GALBIATI S. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi	FAVOREVOLI[+]	1
18	GALLI S.S. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli	FAVOREVOLI[+]	1
		d'Italia		
18	GENTILE L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
20	GUFFANTI I.M. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza	FAVOREVOLI[+]	1
		Attiva e Solidale		
15	IMPERATORI A.L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
13	LONGO M.L. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
12	MAFFE' P.F. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
16	MERLINI D.C. (GM)	Gruppo Misto	FAVOREVOLI[+]	1
19	MONGUZZI M.E. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli	FAVOREVOLI[+]	1
		d'Italia		
13	PACIELLO D.M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
18	PARRELLA T. (AZIONE)	Azione con Calenda	FAVOREVOLI[+]	1
37	PIETROBON M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
41	PIFFER P. (CIVICA)	Civicamente con Piffer	FAVOREVOLI[+]	1
		Sindaco		
3	PILOTTO Paolo		FAVOREVOLI[+]	1
30	PORRO M.G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0116871/2024 del 20/06/2024 16:13:09, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»  
 DELIBERA DI CONSIGLIO Numero 31 Documento firmato digitalmente da FRANCO ANDREA BARBERA.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 03/07/2024.

# Titolo riunione: Consiglio comunale del 17/06/2024

		Pilotto Sindaco		
21	RACIOPPI F. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
22	SPEDO L. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
24	TOSELLI S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
52	VILLA S. (LEGA)	Lega Lombarda - Salvini per Allievi		1
9	VISCONTI S.T. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza	FAVOREVOLI[+]	1
		Attiva e Solidale		
4	ZONCA P. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		